ressato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario in esenzione da dazio è concesso al Regno dei Paesi Bassi per le sue importazioni dai paesi terzi e per la trasformazione nel suo territorio di ferro-cromo contenente, in peso, fino allo 0,10 % di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo (ferrocromo superraffinato), di cui alla voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 35 tonnellate.

Tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario non potrà mai essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1966.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Robert MARJOLIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per il ferro-molibdeno

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(66/346/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI relativo a talune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti indicati nell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 1, comma b,

Viste le lettere del 13 maggio e 10 novembre 1965, con le quali il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto che per il 1966 gli venga concesso un contingente tariffario di 12,5 tonnellate in esenzione da dazio o al dazio più basso possibile, per il ferro-molibdeno della voce ex 73.02 H della tariffa doganale comune,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, il ferro-molibdeno era importato nel Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 7 %;

Considerando che lo Stato membro richiedente ha fornito i dati statistici seguenti:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo	47	40	48	57	51	60 (stima)
Produzione propria	—	—	—	—	—	—
Importazioni:						(9 mesi)
— dai paesi terzi	21	41	76	23	21	19
— dalla C.E.E.	26	11	25	34	30	43
Esportazioni totali	—	12	53	—	—	4

Considerando che nello Stato membro richiedente, non esisteva una produzione locale di ferro-molibdeno almeno durante il primo semestre del 1966; che l'inventario teorico delle disponibilità comunitarie di ferro-molibdeno per il 1966, induce a ritenere che l'approvvigionamento di tale ferro-lega potrebbe essere sufficiente; che, tuttavia, secondo i Paesi Bassi, esiste una certa penuria all'interno della Comunità dei minerali necessari per la fabbricazione di tale ferro-lega; che tale argomento, non contestato e persino avallato dagli altri Stati membri ha un fondamento reale di natura tale da permettere di concludere che le possibilità d'approvvigionamento di ferro-molibdeno all'interno della Comunità sono attualmente insufficienti;

Considerando che la richiesta del Regno dei Paesi Bassi è motivata dal fatto che finora il suo approvvigionamento era orientato, in misura trascurabile, su importazioni dai paesi terzi; che, a seguito dei ravvicinamenti dei dazi doganali verso quelli della tariffa doganale comune, il ferro-molibdeno importato dai paesi terzi è stato assoggettato a dazio; che le industrie trasformatrici dello Stato membro richiedente si troverebbero attualmente in una situazione meno favorevole di quelle degli Stati membri ove i settori della produzione e del consumo si sono adattati o perfino integrati, tanto più che in questi ultimi anni il prezzo della ferro-lega in questione ha subito, nella Comunità, forti fluttuazioni, che hanno inciso maggiormente sugli acquisti marginali; che, di conseguenza, l'approvvigionamento insufficiente della Comunità e a livello dei prodotti finiti, potrebbe portare a conseguenze pregiudizievoli per le industrie di trasformazione del Regno dei Paesi Bassi;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ai sensi del Protocollo n. XI a favore di un solo Stato membro, constituisce una deroga al normale ritmo della progressiva attuazione della tariffa doganale comune, deroga destinata ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro a causa del progressivo passaggio al regime comunitario, dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il Protocollo n. XI tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 del Trattato ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

Considerando che, per quanto riguarda la Comunità, le disponibilità di ferro-molibdeno teoricamente esportabili eccedono di molto il fabbisogno complessivo dichiarato dagli Stati membri richiedenti; che la relativa penuria di minerali necessari per la fabbricazione del ferro-molibdeno non rappresenta un ostacolo tale da impedire un migliore equilibrio tra il settore comunitario della produzione e le industrie trasformatrici degli Stati membri richiedenti, da una parte, e da impedire alla produzione di cui trattasi di soddisfare nel 1966 in misura sufficientemente ampia, al fabbisogno comunitario e in particolare e quello del Regno dei Paesi Bassi, dall'altra;

Considerando inoltre che gli inconvenienti riscontrati nello Stato membro richiedente devono essere valutati tenendo presente che la ferro-lega in questione viene impiegata nella fabbricazione di prodotti siderurgici, aventi un mercato caratterizzato da una forte concorrenza;

Considerando che, come si desume da tale situazione, lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti non trascurabili, e che, dovendo assicurare l'approvvigionamento della Comunità di questa materia di base, detti inconvenienti sembrano essere di natura tale da giustificare una deroga alle esigenze di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune;

Considerando che, sulla scorta dei dati di cui sopra, il consumo ha registrato, dal 1961, un continuo aumento, con una lieve interruzione soltanto nel 1964; che un'estrapolazione dei dati relativi alle importazioni ed alle esportazioni effettuate nei primi nove mesi del 1965 permette di prevedere che il consumo di 60 tonnellate previsto per tutto il 1965 nella valutazione dello Stato richiedente sarà largamente superato; che si può prevedere un consumo di 70 tonnellate circa per il 1966; che, mancando attualmente una produzione locale, il Regno dei Paesi Bassi dovrà ricorrere ancora integralmente ad importazioni d'ogni provenienza; che finora lo Stato membro richiedente ha importato quantitativi variabili di ferro-molibdeno dagli altri Stati membri; che in tali condizioni il volume di 12,5 tonnellate richiesto dal Regno dei Paesi Bassi, lascia ancora un margine sufficiente per le importazioni dagli altri Stati membri;

Considerando che per la fissazione dei dazi contingentari, è opportuno tener conto della situazione particolare del prodotto in questione e del grado di attuazione dell'unione doganale, dato che gli Stati membri hanno proceduto, da una parte, al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune per il prodotto di cui trattasi e, dall'altra, ad una nuova riduzione dei dazi doganali intracomunitari; che tali considerazioni inducono a ritenere opportuno applicare al contingente tariffario per il prodotto in questione un dazio pari ad un quarto dello sforzo di ravvicinamento verso la tariffa doganale comune, da effettuare all'inizio del periodo di validità della presente decisione; che tale sforzo deve essere calcolato partendo dal periodo anteriore al 1° gennaio 1961; che, per il prodotto considerato nella presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto motivi atti a giustificare in via eccezionale la fissazione del dazio contingentario ad un livello inferiore; che il quarto dello sforzo di ravvicinamento, calcolato sulla base precedentemente stabilita, porta a fissare il dazio all'1 %;

Considerando che dalla situazione d'insieme del prodotto di cui trattasi, poc'anzi descritta nei suoi elementi essenziali, si può concludere che il contingente tariffario stabilito come sopra non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, soprattutto a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate a livello dei prodotti finiti;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che questi possono essere concessi in virtù del Protocollo n. XI soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanenendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio dell'1 % è concesso al Regno dei Paesi Bassi per le sue importazioni dai paesi terzi e per la trasformazione sul suo territorio, di ferro-molibdeno, della voce ex 73.02 H della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 12,5 tonnellate.

Tuttavia il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario non potrà mai essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1966.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Robert MARJOLIN